

**Unione dei Comuni
Terre e Fiumi**

Copparo - Riva del Po - Tresignana

Settore Programmazione del Territorio

Servizio Urbanistica
Via del Lavoro, 2 – 44039 Tresigallo
Tresignana (FE)

Trasmissione a mezzo: **PEC**

Spett. **Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita
Sostenibile e la qualità dello Sviluppo**
cress@pec.minambiente.it

E, p.c.

Spett. **Regione Emilia-Romagna
Area Valutazione Impatto Ambientale e
Autorizzazioni**
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Spett. **ARPAE
Servizio Sistemi Ambientali**
aoofo@cert.arpa.emr.it

Spett. **Provincia di Ferrara**
provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

Spett. **Comune di Copparo
Settore LLPP**
comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

Spett. **Responsabile del Settore SUEI/SIT**
Interno

Spett. **EG Dafne s.r.l.**
egdafne@pec.it


**OGGETTO: ID: 8366. Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.lgs.152/2006 relativa al progetto: Costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 34 MWp (somma della potenza dei moduli) da realizzare nel Comune di Copparo (FE) e delle relative opere di connessione alla RTN – DITTA EG DAFNE s.r.l.
Riscontro alle integrazioni.**

In relazione all'istanza in oggetto e al precedente parere espresso con nota Prot. n. 7130 del 07/04/2023;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Ditta EG Dafne s.r.l. in data 01/03/2024 e registrata al Protocollo n. 4478 del 04/03/2024;

SI RISCONTRA QUANTO DI SEGUITO:

1. In merito alla richiesta di chiarimento circa la titolarità per intervenire sui terreni, si prende atto dai preliminari allegati ("PreINotPur_FacciniBizzi_161221", "PreINotPur_FacciniLamberto_161221" e



“PrelNotPur_SocAgrMancaber_080222”) che, per la realizzazione dell’impianto, è prevista la compravendita delle aree indicate nel “Piano particellare impianto” (“DOC_REL_10_Piano Particellare Impianto-signed”), per un totale di 49,33 ha. Tale superficie risulta inferiore a quella di 63,64 ha indicata al Par. 2.2 nella “Relazione descrittiva generale” (“DOC_REL_01_Relazione_Descrittiva_Generale_signed”) e a quella di 52,2 ha indicata nella “Planimetria quotata” aggiornata 02/2024 (“T1_Rev0_Planimetria quotata-signed”).

Dovrà, pertanto, essere chiarita qual è la superficie totale corretta dell’impianto di progetto e resi coerenti i diversi elaborati di progetto.

Nel merito della superficie nella disponibilità del richiedente, si abbia riguardo del rispetto di quanto precisato al successivo punto 4.

2. Integrazione della valutazione degli aspetti urbanistici inerenti al PUG dell’Unione:

a) In merito alla presenza in parte dell’area di intervento della fascia ad alta potenzialità archeologica, ai sensi dell’art. 5.2, comma 2, della Disciplina urbanistica del PUG, si rileva che viene citato un parere della competente Soprintendenza prot. n. 0003633 del 09/02/2023, non presente tra la documentazione pubblicata sul sito del MASE (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9025>), e viene indicato il conferimento di incarico per la redazione di “Relazione di verifica dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D.lgs. 50/2016”.

SI chiede, a tal proposito, di fornire il suddetto parere, anche con riguardo a quanto previsto dal citato art. 5.2 della Disciplina urbanistica del PUG.

b) Non viene riscontrato il rispetto di quanto previsto all’art. 2.19, comma 3, della Disciplina urbanistica, ovvero che i *“I progetti per la realizzazione di tali impianti dovranno adottare idonei criteri progettuali finalizzati a ridurre l’impatto visivo e paesaggistico degli stessi e dovranno prevedere opere di mitigazione e compensazione, di cui al successivo art. 4.3, definite in sede di Conferenza di Servizi convocata ai sensi della specifica normativa di settore, tali da rendere l’impianto integrato nel paesaggio agricolo circostante”*.

Relativamente alle opere di mitigazione, si precisa che le piantumazioni arboree ed arbustive di mascheramento degli impianti **dovranno essere coerenti con quanto previsto dall’art. 12 del vigente “Regolamento del verde pubblico e privato”,** allegato al Regolamento Edilizio.


Per quanto riguarda le opere di compensazione, occorre, pertanto, la presentazione di una scheda VISTA territorio rurale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4.3 della Disciplina urbanistica sopra citato, scaricabile alla pagina <https://www.unioneterrefiumi.fe.it/ae00741/images/PUG%20Atti/VISTA%20Territorio%20rurale/VISTA%20Territorio%20Rurale.pdf> del sito dell’Unione.

Per la definizione delle suddette opere, in coerenza con i criteri dettati al comma 4 del predetto art. 4.3, si suggerisce di prendere contatti con l’Amministrazione comunale di Copparo, competente per l’approvazione delle compensazioni.

c) Non viene riportata la valutazione di coerenza dell’intervento con le Tavole della “Strategia di assetto – Schema di assetto del territorio” (elaborato C.3.1).


Occorre, pertanto, integrare la valutazione urbanistica rispetto a quanto riportato nella suddetta tavola.

3. In riferimento alla richiesta di chiarimento in merito alla titolarità per intervenire sui terreni, Si prende atto che nel documento “Bozza integrazione DOC_REL_24-signed” è indicato che *“Il rapporto fra i proprietari dei terreni e il gestore dell’impianto può essere regolato mediante l’applicazione dell’art. 1, comma 3 del D.Lgs 228 del 18 maggio 2001 o la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge n. 81 del 2017”*.



4. In merito alla precisazione in relazione alle aree idonee definite dal D.lgs. 199/2021, si rileva che nel documento “Integrazioni richieste nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (ID 8366)” (“DOC_INT_01 – Integrazioni SIA-signed.pdf”) è indicato che: *“i Campi A e B rientrano all’interno di aree definite idonee ai sensi dell’art. 20 c. 8 del D.Lgs. 199/2021, in quanto all’interno del buffer di 500 m generato da aree a destinazione industriale, commerciale o artigianale (art. 20, comma 8, lettera c-ter)”*.

Tuttavia, come anche verificabile nell’estratto della Tav. C.1.1 riportato nel documento stesso, si evidenzia che nell’intorno delle aree suddette non sono individuate dal PUG “zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale”, mentre è presente solo un’attività produttiva soggetta a procedimento speciale, ai sensi dell’art. 1.7, co. 2, della Disciplina urbanistica del medesimo piano, nel cui raggio di 500 m ricade solo parzialmente il campo A, ma non il campo B, come si può riscontrare dall’estratto cartografico (Web-SIT) riportato di seguito.




La restante parte del campo A e gli altri campi (B, C e D) rientrano, invece nella fattispecie prevista alla lett. c-quater del comma 8 dell’art. 20 del D.lgs. 199/2021.

Occorre, pertanto, che l’elaborato venga aggiornato con le informazioni corrette in merito ai riferimenti di cui all’art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021.

A tal proposito, si rileva che la Regione Emilia-Romagna ha fissato i propri criteri localizzativi degli impianti fotovoltaici con Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 28/2010 e, in attesa dell’emanazione dei decreti ministeriali previsti dal D.lgs. 199/2021, ha aggiornato e integrato gli stessi con la Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 125/2023.

Alla lettera B), punto 7, dell’Allegato I della suddetta D.A.L. 28/2010, si individuano quali aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra: *“le aree in zona agricola non rientranti nella lettera A) e nei punti precedenti della presente lettera B), qualora l’impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente. Non costituiscono fattori di discontinuità i corsi d’acqua, le strade e le altre infrastrutture lineari. Per i Comuni montani,*



l'impianto non può superare la quota del 10% delle particelle catastali anche non contigue nella disponibilità del richiedente;";

Tale limite è stato confermato dalla D.A.L 125/2023, ad esclusione delle aree agricole considerate idonee per legge ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, del D.lgs. 199/2021.

Dalla documentazione presentata, in particolare dal "Piano particellare impianto" e dai contratti preliminari di compravendita, **si rileva che l'impianto di progetto non rientra nel limite del 10% della superficie nella disponibilità del richiedente, come previsto dalla D.A.L. sopra citata.**

5. In merito alla richiesta di precisazione sulle ricadute sociali e occupazionali, si prende atto dal documento "Analisi ricadute sociali e occupazionali" ("DOC_REL_23_Analisi Ricadute Sociali e Occupazionali-signed") che si ipotizza l'occupazione di 370 unità lavorative annue temporanee, dirette e indirette, nella fase di realizzazione dell'impianto, di cui una parte rilevante potrà essere reperita sul posto (con particolare riferimento alla parte tecnica, alla guardiania e alla risorse per la costruzione), e di 24 unità lavorative annue temporanee, dirette e indirette, nella fase di esercizio e manutenzione. Si rileva, inoltre, che si stima che il 65% dei lavoratori potrebbe usufruire dei servizi di ristorazione e ricettivi del Comune di Copparo. Tuttavia, non è precisato, come richiesto, il surplus di IMU che sarebbe dovuto dall'intervento, con una proiezione dell'aumento del valore dei terreni.

Occorre, pertanto, integrare il documento in merito a quest'ultimo punto.

6. Non è stato dato riscontro alla richiesta di un Piano dei trasporti e della viabilità interessata, relativo alla fase di cantiere, attinente al territorio dell'Unione Terre e Fiumi, con il quadro programmatico delle strade interessate, la tipologia, il carico e il numero di automezzi al giorno.

Occorre, pertanto, presentare il suddetto Piano dei trasporti per la fase di cantiere.

7. Per quanto riguarda la richiesta di integrazione degli elaborati grafici con le distanze dai confini degli inverter e batterie di accumulo, si prende atto che nella "Planimetria quotata" aggiornata 02/2024 ("T1_Rev0_Planimetria quotata-signed") tali distanze sono state riportate e che le stesse rispettano quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

8. Non è stato dato riscontro alla richiesta di verifica delle misure riportate nella Tavola EL_17.

Occorre, pertanto, dare riscontro a quanto richiesto.


9. Per quanto attiene all'integrazione degli elaborati con la verifica del rispetto delle distanze previste dall'art. 2.1.27 del RUE, considerato che tale strumento è stato abrogato a seguito dell'approvazione del PUG, per tale verifica occorre fare riferimento all'art. 2.19 della Disciplina urbanistica di quest'ultimo Piano. Il predetto articolo 2.19 prevede che gli impianti fotovoltaici a terra nel territorio rurale debbano rispettare le seguenti distanze:

- a) distanza minima dai confini di proprietà: 10 m;
- b) distanza minima dalle strade provinciali: 30 m;
- c) distanza minima dalle strade comunali: 20 m;
- d) distanza minima dalle strade vicinali: 10 m.

Nell'elaborato grafico indicato "T1_Rev0_Planimetria quotata-signed" non sono riportate le distanze degli impianti dalla strada comunale Via Seminiato e dalle strade vicinali Via Vallazza e Via Bruno Rossi.

Occorre, pertanto, integrare l'elaborato grafico con le suddette distanze dai confini stradali.

10. In merito alla richiesta di modifica della recinzione nel rispetto dell'art. 2.1.27 del RUE, considerato che tale strumento è stato abrogato a seguito dell'approvazione del PUG, per tale verifica occorre fare



riferimento all'art. 2.3.4.7 del vigente Regolamento Edilizio, che prevede per gli impianti fotovoltaici a terra nel territorio rurale, che le recinzioni perimetrali siano *“sollevate dal suolo non meno di cm. 20, in modo tale da formare adeguati corridoi faunistici, devono essere realizzate con strutture leggere in rete metallica plastificata di colore verde, dovranno avere altezza massima di m. 1,80 e non dovranno essere impiantate su cordoli o muretti; non è ammesso l'uso di filo spinato”*.

Nell'elaborato integrativo *“Particolare recinzione e videosorveglianza”* (“EL 20_FOTOV_Particolare Recinzione e Videosorveglianza-signed”) si rileva che tali prescrizioni sono rispettate.

11. In riferimento alla richiesta di integrazione in merito al rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento luminoso, si prende atto che è stata presentata la *“Relazione inquinamento luminoso”* (“DOC_REL_31_Relazione Inquinamento luminoso-signed”), nella quale viene dichiarato il rispetto delle normative vigenti in materia (L.R. 19/2003 e D.G.R. 1732/2015).

12. In merito alla richiesta di precisazione delle garanzie dovute agli Enti/Amministrazioni coinvolte, previste dalla normativa, per la corretta dismissione e recupero ambientale dei terreni, si prende atto che la Ditta ha indicato che provvederà a sottoscrivere idonea fideiussione commisurata alle opere necessarie dopo l'ottenimento dell'autorizzazione dell'impianto.

A tal proposito si evidenzia che tale garanzia è necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e, pertanto, dovrà essere presentata prima del suo rilascio.

Per quanto attiene alle **opere di connessione** alla Rete di Trasporto Nazionale (RTN), comprendenti anche il *“cavidotto collegamento campi”*, valutato che non è necessario l'aggiornamento della Tavola dei vincoli (B.1.2) del PUG in merito alle fasce di rispetto dell'elettrodotto, in quanto è prevista la posa di cavidotti a MT interrati non assoggettati alle disposizioni del DM 29/05/2008, si prende atto del parere espresso dal Comune di Copparo in data 11/04/2023, competente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico, dal quale si rileva che parte dell'elettrodotto interessa una strada comunale (Via Seminato) e diverse strade vicinali (Via Magnadura, Via Vallazza, Via Bruno Rossi, Via Bengasi Tripoli e Via Punta).

In merito a queste ultime, occorre chiarire se per la posa dell'elettrodotto è necessario procedere all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, di conseguenza, alla Variante al PUG vigente, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001 e s. m. i.

In caso affermativo, dovrà essere presentata la documentazione necessaria all'individuazione delle aree oggetto di vincolo e, in particolare, il Piano particellare di esproprio.

Infine, si chiede che la documentazione integrativa da presentare da parte della Ditta sia la stessa per tutti gli Enti coinvolti nel rilascio di pareri in merito al procedimento, in modo da non generare discordanze tra i vari elaborati e valutare compiutamente le ricadute dell'intervento sul territorio.

Per quanto di competenza.

**Il Responsabile del
Settore Programmazione del Territorio**
Silvia Trevisani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.lgs. n. 82/2005 e norme collegate.